

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 929/2000 della Commissione del 4 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 931/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa i limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2000/2001** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 932/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, relativo alla riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro dei cavolfiori, delle pesche e delle nettarine per la campagna 2000/2001, in seguito al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1999/2000** ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 933/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità** ..... 9
- Regolamento (CE) n. 934/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali ..... 10
- Regolamento (CE) n. 935/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 11
- Regolamento (CE) n. 936/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 14
- Regolamento (CE) n. 937/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 17
- Regolamento (CE) n. 938/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ..... 19
- Regolamento (CE) n. 939/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ..... 21

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 940/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999 .....	22
Regolamento (CE) n. 941/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999 .....	23
Regolamento (CE) n. 942/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999 .....	24
Regolamento (CE) n. 943/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999 .....	25
Regolamento (CE) n. 944/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000 .....	26
Regolamento (CE) n. 945/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 757/2000 .....	27
Regolamento (CE) n. 946/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	28
Regolamento (CE) n. 947/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	30
Regolamento (CE) n. 948/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	32

---

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Commissione

2000/320/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2000, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 951]** .....

34

2000/321/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2000, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 954]** .....

36

---

### Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 899/2000 della Commissione, del 28 aprile 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97 (GU L 104 del 29.4.2000) .....

37

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 929/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,1
	068	64,6
	204	52,8
	624	37,4
	999	61,5
0707 00 05	052	85,5
	628	128,8
	999	107,2
0709 90 70	052	75,1
	999	75,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,1
	204	33,0
	212	42,2
	220	33,6
	600	41,5
	624	46,7
	999	44,0
0805 30 10	388	65,2
	999	65,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	92,7
	400	100,2
	404	95,5
	508	76,1
	512	91,3
	528	84,9
	720	76,1
	804	92,9
	999	88,7

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 930/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2000

**che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE stabiliscono le norme generali relative all'ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante riferimento all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(4)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 <sup>(5)</sup>.
- (2) Ai fini dell'attuazione delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE è opportuno stabilire le modalità d'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale, come precisato ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo. In una prima fase le modalità suddette concernono unicamente i seguenti impedimenti:
  - impiego vietato da un diritto anteriore altrui,
  - difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione,
  - denominazione che sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale di un'altra varietà,
  - denominazione che sia identica o possa essere confusa con altre denominazioni,
  - possibilità di indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche della varietà o altri elementi.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

<sup>(1)</sup> GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

## Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 70/457/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 70/458/CEE, il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione di alcuni criteri indicati all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l'ammissibilità delle denominazioni varietali.

## Articolo 2

1. Nel caso di un marchio commerciale che costituisce un diritto anteriore altrui, l'impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora all'autorità competente per l'autorizzazione della denominazione varietale sia stato notificato un marchio che è stato registrato in uno o più Stati membri o a livello comunitario prima dell'approvazione della denominazione varietale e che è identico o analogo alla denominazione varietale e registrato per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

2. Nel caso di un diritto anteriore del richiedente per la totalità o parte della denominazione proposta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94.

## Articolo 3

1. Si ritiene che una denominazione varietale causi difficoltà ai suoi utilizzatori per quanto riguarda il riconoscimento o la riproduzione nei seguenti casi:

- a) qualora sia costituita da una «denominazione di fantasia»:
  - i) se consiste di una sola lettera;
  - ii) se consiste di, o contiene come entità separata, una serie di lettere che non formino una parola pronunciabile, salvo se tale serie è un'abbreviazione consueta;
  - iii) se contiene un numero, tranne qualora questo sia parte integrante della denominazione o indichi che la varietà rientra o rientrerà in una serie numerata di varietà biologicamente apparentate;
  - iv) se consiste di più di tre entità; tuttavia, nel caso di cui all'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/94, la presenza di più di tre entità non costituisce un impedimento;

- v) se consiste di un termine eccessivamente lungo o contiene tale termine, oppure
- vi) se contiene un trattino, uno spazio vuoto diverso da quello tra le entità che lo compongono, un altro segno, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole all'interno delle entità, un deponente, un esponente, un simbolo o un disegno;
- b) qualora sia costituita da un «codice»:
- i) se consiste soltanto di una o più cifre, tranne qualora si tratti di linee ottenute da incroci o di analoghi tipi varietali specifici;
- ii) se consiste di una sola lettera;
- iii) se contiene più di dieci lettere, oppure lettere e numeri;
- iv) se contiene più di quattro gruppi diversi di una lettera o più lettere e di una cifra o di più cifre;
- v) se contiene un trattino, uno spazio vuoto diverso da quello che separa una lettera pronunciabile, un altro segno, un deponente, un esponente, un simbolo o un disegno.
2. Nel presentare la proposta di una denominazione varietale il richiedente è tenuto a dichiarare se la denominazione proposta è in forma di «denominazione di fantasia» o di «codice».
3. Qualora il richiedente non dichiari la forma della denominazione proposta, questa verrà considerata come una «denominazione di fantasia».

#### Articolo 4

Per valutare se una denominazione sia identica o possa essere confusa con la denominazione di un'altra varietà si applicano le seguenti disposizioni:

- a) con l'espressione «possa essere confusa con» si intende che essa comprende una denominazione varietale, con la differenza di una sola lettera o di una sola cifra, oppure di accenti sulle lettere, rispetto alla denominazione varietale di una varietà di una specie apparentata, che sia stata ufficialmente ammessa alla commercializzazione nella Comunità, nello Spazio economico europeo o in una parte contraente dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), o che sia oggetto di una privativa per ritrovati vegetali in tali territori; non viene tuttavia considerata la differenza di una sola lettera in un'abbreviazione consueta di un'entità separata della denominazione varietale. Fatto salvo l'articolo 6, la presente disposizione non si applica a una denominazione varietale in forma di codice qualora si presenti sotto forma di codice anche la denominazione varietale di riferimento;
- b) per «specie apparentata» si intende una specie appartenente alla stessa classe elencata in allegato o, altrimenti, allo stesso genere botanico;
- c) per «varietà non più esistente» si intende una varietà non più commercializzata;
- d) per «registro ufficiale delle varietà vegetali» si intende il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi oppure un registro compilato e tenuto dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o da un organismo ufficiale degli Stati membri della Comunità o

dello Spazio economico europeo o di una parte contraente dell'UPOV;

- e) per «una varietà la cui denominazione non abbia assunto alcun significato particolare» si intende una varietà la cui denominazione è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali ed ha quindi acquistato un significato particolare, ma ha perso tale significato al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro.

#### Articolo 5

Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di altre norme legislative s'intende in particolare:

- a) denominazioni di monete o termini associati a pesi e misure;
- b) termini che sono entrati nel linguaggio quotidiano in una parte o nell'intera Comunità e la cui approvazione quale denominazione varietale ne impedirebbe l'uso da parte di altri nel commercializzare materiale di moltiplicazione di altre varietà;
- c) espressioni che, a norma della legislazione, non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli dalla stessa previsti.

#### Articolo 6

Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:

- a) desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari;
- b) desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata o ottenuta da un'altra varietà specifica;
- c) faccia riferimento ad una caratteristica od un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;
- d) suggerisce, in base all'analogia ad un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un'altra varietà o desta un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costituente;
- e) consiste dei seguenti termini o li contiene:
- i) comparativi o superlativi,
- ii) la denominazione botanica, o parte della denominazione botanica, di un genere o di una specie del regno vegetale,
- iii) la denominazione comune di un genere o di una specie del regno vegetale del gruppo sia delle specie di piante agricole sia delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà, oppure
- iv) il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costituente.

*Articolo 7*

Le denominazioni varietali che sono state autorizzate in forma di codice devono essere chiaramente indicate come tali nel catalogo o nei cataloghi ufficiali degli Stati membri relativi alle varietà di piante ufficialmente ammesse o nel catalogo comune pertinente con una nota in calce recante la seguente indicazione: «denominazione varietale riconosciuta in forma di "codice"».

*Articolo 8*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha proposto per approvazione all'autorità competente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## SPECIE APPARENTATE

[articolo 4, lettera b)]

Classe A (Classe UPOV 1):	Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum
Classe B (Classe UPOV 3):	Sorghum, Zea
Classe C (Classe UPOV 4):	Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum
Classe D (Classe UPOV 5):	Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica pekinensis
Classe E (Classe UPOV 6):	Brassica napus, Brassica campestris, Brassica rapa, Brassica juncea, Brassica nigra, Sinapis
Classe F (Classe UPOV 7):	Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium
Classe G (Classe UPOV 8):	Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L.
Classe H (Classe UPOV 9):	Vicia faba L.
Classe I (Classe UPOV 10):	Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima
Classe K (Classe UPOV 11):	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris
Classe L (Classe UPOV 12):	Lactuca, Valerianella, Cichorium
Classe M (Classe UPOV 13):	Cucumis sativus
Classe N (Classe UPOV 14):	Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita
Classe O (Classe UPOV 15):	Anthriscus, Petroselinum
Classe P (Classe UPOV 16):	Daucus, Pastinaca
Classe Q (Classe UPOV 17):	Anethum, Carum, Foeniculum
Classe R (Classe UPOV 18):	Solanum tuberosum L.
Classe S (Classe UPOV 19):	Helianthus annuus



**REGOLAMENTO (CE) N. 931/2000 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 maggio 2000**

**che fissa i limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto ivi elencato all'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o possono determinare un volume eccessivo di ritiri; una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1097/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato un limite d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 1999/2000. Per questi prodotti ricorrono i requisiti di cui all'articolo 27 succitato ed è quindi necessario fissare limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2000/2001.
- (3) Per ciascun prodotto è opportuno fissare il limite d'intervento in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco con riferimento alle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati. È altresì necessario stabilire per ciascun prodotto il periodo di cui tener conto per valutare il superamento del limite d'intervento.
- (4) In applicazione dell'articolo 27 succitato, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze del superamento per ciascuno dei

prodotti suddetti e fissare una riduzione proporzionale all'entità del superamento rispetto alla produzione.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2000/2001 sono fissati i seguenti limiti d'intervento:

— Cavolfiori	111 700 tonnellate,
— Pesche	238 200 tonnellate,
— Nettarine	83 200 tonnellate,
— Uve da tavola	160 200 tonnellate.

*Articolo 2*

Per i prodotti elencati all'articolo 1, il superamento del limite d'intervento è valutato in base ai ritiri effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2000 e il 28 febbraio 2001.

*Articolo 3*

Se per uno dei prodotti elencati all'articolo 1 il quantitativo oggetto di ritiri nel corso del periodo indicato all'articolo 2 supera il limite stabilito all'articolo 1, l'indennità comunitaria di ritiro, fissata in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96, viene ridotta, nel corso della campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 133 del 28.5.1999, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 932/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****relativo alla riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro dei cavolfiori, delle pesche e delle nettarine per la campagna 2000/2001, in seguito al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1999/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1097/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato il limite d'intervento, per la campagna 1999/2000, a 112 300 tonnellate per i cavolfiori, a 254 700 tonnellate per le pesche e a 83 700 tonnellate per le nettarine. In virtù dell'articolo 3 dello stesso regolamento, se le quantità di cavolfiori, di pesche e di nettarine ritirate nel periodo compreso tra il 1° marzo 1999 e il 28 febbraio 2000 superano il limite fissato per tali prodotti, l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 per la campagna 2000/2001 è ridotta proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite.
- (2) In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, per la campagna 1999/2000 sono stati effettuati ritiri rispettivamente di 170 502 tonnellate per i cavolfiori, 314 722 tonnellate per le pesche e 214 443 tonnellate per le nettarine.
- (3) L'indennità comunitaria di ritiro fissata dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per la campagna 2000/2001 deve essere pertanto ridotta del 2,59 % per i cavol-

fiori, del 2,36 % per le pesche e del 15,62 % per le nettarine.

- (4) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1097/1999 della Commissione, le conseguenze del superamento del limite d'intervento si estrinsecano nel corso della campagna successiva. Occorre pertanto applicare durante la campagna di commercializzazione 2000/2001 l'indennità comunitaria di ritiro ridotta per i cavolfiori, le pesche e le nettarine.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le indennità comunitarie di ritiro per la campagna 2000/2001 sono fissate a:

- 7,73 EUR per 100 chilogrammi netti per i cavolfiori,
- 12,16 EUR per 100 chilogrammi netti per le pesche,
- 12,47 EUR per 100 chilogrammi netti per le nettarine.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.<sup>(3)</sup> GU L 133 del 28.5.1999, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 933/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2246/1999 <sup>(3)</sup>, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento suindicato.
- (2) Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1318/93 hanno previsto dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione finanziaria presso l'organismo competente di ciascuno Stato membro, per la loro trasmissione alla Commissione e per la decisione della Commissione sulle domande accolte.
- (3) Tenuto conto del periodo di applicazione dei contratti in vigore, è opportuno differire i termini per la presentazione all'organismo competente e la trasmissione alla Commissione delle domande di partecipazione finanziaria, nonché la data limite per la decisione della Commissione.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1318/93 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:  
«Tuttavia, per il 2000 le domande possono essere presentate entro il 31 maggio 2000.»;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:  
«Tuttavia, per le domande presentate nel 2000 l'organismo suddetto trasmette alla Commissione tali domande e i corrispondenti pareri motivati prima del 31 luglio 2000.»;
- 3) all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:  
«Tuttavia, per il 2000 la Commissione decide entro il 15 dicembre 2000 in merito alle domande da accogliere.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 57.<sup>(2)</sup> GU L 132 del 29.5.1993, pag. 83.<sup>(3)</sup> GU L 273 del 22.10.1999, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 934/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 2000**  
**relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco, di orzo e di frumento sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di

respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 2, 3 e 4 maggio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 29 20, 1104 21 50, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 presentate il 2, 3 e 4 maggio 2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

**REGOLAMENTO (CE) N. 935/2000 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 maggio 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(9)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> -- negli altri casi	1,494 0,921 2,299	1,494 0,921 2,299
1002 00 00	Segala	3,313	3,313
1003 00 90	Orzo	1,652	1,652
1004 00 00	Avena	2,426	2,426
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> -- negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(3)</sup> : -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> -- negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> - negli altri casi	1,126 2,848 0,989 2,711 2,848 1,126 2,848	1,126 2,848 0,989 2,711 2,848 1,126 2,848
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	14,421 14,421 14,421	14,421 14,421 14,421
1006 40 00	Rotture di riso	3,152	3,152
1007 00 90	Sorgo	1,652	1,652

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

<sup>(2)</sup> Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 936/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 2000**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 869/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 924/2000 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 869/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 869/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 104 del 29.4.2000, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 107 del 4.5.2000, pag. 11.



## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento grano duro di alta qualità	4,98	0,00
	Frumento grano duro di media qualità <sup>(1)</sup>	14,98	4,98
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	15,31	5,31
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	15,31	5,31
	di qualità media	62,98	52,98
	di bassa qualità	83,83	73,83
1002 00 00	Segala	66,76	56,76
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	66,76	56,76
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	66,76	56,76
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	79,84	69,84
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	79,84	69,84
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	66,76	56,76

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano di media qualità, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.»

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dal 28.4.2000 al 3.5.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	130,84	113,17	98,20	100,53	172,81 (**)	162,81 (**)	111,03 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	10,66	5,45	6,53	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	31,65	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,79 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,79 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## REGOLAMENTO (CE) N. 937/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2000

## che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	41,75	1104 23 10 9100	44,73
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	35,78	1104 23 10 9300	34,29
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	35,78	1104 29 11 9000	24,55
1102 90 10 9100	25,95	1104 29 51 9000	24,07
1102 90 10 9900	17,65	1104 29 55 9000	24,07
1102 90 30 9100	45,72	1104 30 10 9000	6,02
1103 12 00 9100	45,72	1104 30 90 9000	7,46
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	53,68	1107 10 11 9000	42,84
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	41,75	1107 10 91 9000	30,79
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	35,78	1108 11 00 9200	48,14
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	35,78	1108 11 00 9300	48,14
1103 19 10 9000	34,69	1108 12 00 9200	47,71
1103 19 30 9100	26,82	1108 12 00 9300	47,71
1103 21 00 9000	24,55	1108 13 00 9200	47,71
1103 29 20 9000	17,65	1108 13 00 9300	47,71
1104 11 90 9100	25,95	1108 19 10 9200	50,16
1104 12 90 9100	50,80	1108 19 10 9300	50,16
1104 12 90 9300	40,64	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	24,55	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	59,32
1104 19 50 9110	47,71	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	45,41
1104 19 50 9130	38,77	1702 30 91 9000	59,32
1104 21 10 9100	25,95	1702 30 99 9000	45,41
1104 21 30 9100	25,95	1702 40 90 9000	45,41
1104 21 50 9100	34,60	1702 90 50 9100	59,32
1104 21 50 9300	27,68	1702 90 50 9900	45,41
1104 22 20 9100	40,64	1702 90 75 9000	62,16
1104 22 30 9100	43,18	1702 90 79 9000	43,14
		2106 90 55 9000	45,41

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 938/2000 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 maggio 2000**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione <sup>(1)</sup>:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup>	Ammontare delle restituzioni <sup>(2)</sup>
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	29,82
Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup> , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	20,69

<sup>(1)</sup> I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

**REGOLAMENTO (CE) N. 939/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 2000**  
**che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 9,20 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(6)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 940/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 14,98 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.



**REGOLAMENTO (CE) N. 941/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2000, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 942/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 943/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 <sup>(6)</sup>, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 944/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 756/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000 la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 58,99 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 329 300 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 92 del 13.4.2000, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 945/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 757/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 757/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 757/2000, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 54,90 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 121 850 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 92 del 13.4.2000, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 946/2000 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	30,25
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	28,25
1001 90 99 9000	03	12,00	1101 00 15 9150	01	26,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	24,00
1002 00 00 9000	03	55,00	1101 00 15 9180	01	22,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	5,00	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	01	68,50
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	0 <sup>(2)</sup>
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	0 <sup>(2)</sup>
1005 90 00 9000	03	17,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 <sup>(2)</sup>
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

<sup>(2)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 947/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 2000**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.



## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	0	-1,00	-2,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	-12,50	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
	02	0	-12,50	-20,00	-20,00	-20,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	-50,00	-50,00	-50,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	-50,00	-50,00	-50,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	-27,40	-27,40	-27,40	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	-25,60	-25,60	-25,60	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	-23,60	-23,60	-23,60	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	-21,80	-21,80	-21,80	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	-20,40	-20,40	-20,40	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	-68,50	-68,50	-68,50	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	-54,00	-54,00	-54,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	-1,50	-3,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	-1,34	-2,68	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	-1,37	-2,74	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 948/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 2000**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

(EUR/t)

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	-1,27	-2,54	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	-1,27	-2,54	0
1107 20 00 9000	0	0	0	-1,49	-2,98	0

(EUR/t)

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2000

**che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2000) 951]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

vista la richiesta presentata dalla Francia,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate nell'allegato è attualmente insufficiente in Francia, per cui non può essere coperto il fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi alle disposizioni della direttiva 66/404/CEE.
- (2) Neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste, che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalla suddetta direttiva.
- (3) Occorre pertanto autorizzare la Francia ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi, per sopperire alla penuria di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE.
- (4) Per motivi di carattere genetico, i materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa e si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali.

- (5) Inoltre i materiali di moltiplicazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sul materiale di moltiplicazione di cui trattasi.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Francia è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio di sementi che rispondano, in materia di provenienza, a requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 66/404/CEE, conformemente a quanto disposto in allegato ed a condizione che sia fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.

2. La Francia è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio di piantine prodotte nella Comunità a partire dalle suddette sementi.

*Articolo 2*

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può considerarsi fornita nel caso di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria «identificati alla fonte» del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.

<sup>(1)</sup> GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66. Direttiva abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003, dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).

2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di moltiplicazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.

3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

#### Articolo 3

1. Anche gli Stati membri diversi dallo Stato membro richiedente sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite nell'allegato e per le stesse finalità espresse dal richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi a cui si fa riferimento nella presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca. Prima di concedere un'autorizzazione, gli altri Stati membri informano lo Stato membro richiedente circa la propria intenzione di permettere la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione in causa. Quest'ultimo può avanzare obiezioni soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

#### Articolo 4

L'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, relativamente alla prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di moltiplicazione, scade il 30 novembre 2000. Se

riguarda successive immissioni sul mercato comunitario, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2002.

#### Articolo 5

Per quanto riguarda la prima commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione ai sensi dell'articolo 4, entro il 1° gennaio 2001 la Francia comunica alla Commissione i quantitativi di detti materiali soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel suo territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

#### ALLEGATO

		<b>Pseudotsuga taxifolia</b>	
Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	kg		Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Lähtöisyys Härkomst
F	300		US (Washington)

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2000

**che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio***[notificata con il numero C(2000) 954]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/321/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Svezia,

considerando quanto segue:

- (1) In Svezia la quantità disponibile di sementi di varietà primaverili del pisello dei campi adatte alle condizioni climatiche di quel paese incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali degli Stati membri è insufficiente e pertanto non consente di sopperire al fabbisogno interno.
- (2) Non è possibile sopperire a tali fabbisogni in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e soddisfacenti tutti i requisiti stabiliti nella direttiva.
- (3) La Svezia deve quindi essere autorizzata ad ammettere sino al 30 giugno 2000 la commercializzazione di sementi della varietà «Grande» di pisello dei campi non inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nel catalogo nazionale degli Stati membri.
- (4) Inoltre, devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione di tali sementi gli altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare la Svezia con sementi della succitata varietà.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, ortofruticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Svezia è autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 2000, la commercializzazione sul proprio territorio di 500 tonnellate di sementi di varietà primaverili del pisello dei campi (*Pisum*

*sativum*) della varietà «Grande» non inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali degli Stati membri, purché sia soddisfatto il seguente requisito:

- a) l'etichetta ufficiale deve essere bruna.

*Articolo 2*

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può opporvisi soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 899/2000 della Commissione, del 28 aprile 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 104 del 29 aprile 2000)*

Pagina 66, allegato II, colonna «Quantità disponibili per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000»:

anziché: «326,00»,

leggi: «325,00».

---